



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

il Direttore

Gestione WEB

**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia**
AOO INGV
Protocollo Generale - U
N. 0008278
del 01/06/2018

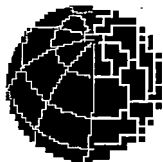


Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori di Sezione
Al Responsabile Centro Servizi – Ufficio per il Coordinamento
delle attività a Supporto della Ricerca
Al Direttore della Direzione Centrale Ragioneria e Bilancio
Al Dott. Luca COCCHI
Alla Segreteria della Presidenza

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 581/2018 del 14/05/2018 – Allegato L al Verbale n. 03/2018 concernente: Contratto di ricerca tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Edgelab S.r.l.

Tullio FEPE



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Delibera n. 581/2018

Allegato L al verbale 03/2018

Oggetto: Contratto di ricerca tra Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Edgelab S.r.l.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **VISTO** il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- **VISTA** la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca";
- **VISTO** il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";
- **VISTO** il Decreto legislativo 25 Novembre 2016, n. 218, recante "*Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 124/2015*";
- **VISTO** lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia approvato con delibera n. 424/2017 del Consiglio di Amministrazione, in data 15 settembre 2017 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 27 del 02 febbraio 2018 in particolare l'art. 8 comma 6 lettera f) il quale prevede che il CdA*delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali*;
- **VISTO** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emanato con Decreto del Presidente n. 503 del 14/10/2016 e pubblicato sul sito istituzionale;
- **VISTO** il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 113 del 18 maggio 2009;
- **VALUTATA** l'opportunità di sottoscrivere il Contratto di ricerca tra Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Edgelab S.r.l., avente ad oggetto il supporto all'integrazione di payloads e di sensori di navigazione, test e prove di acquisizione, produzione di documentazione e rapporti;
- **CONSIDERATO** che l'attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell'INGV;
- **VISTI** i pareri favorevoli dei Direttori di Sezione e di Dipartimento;

DELIBERA

di autorizzare il Presidente, alla definizione nonché alla sottoscrizione della Contratto di ricerca tra Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Edgelab S.r.l.(all.1).

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 14/05/2018

La segretaria verbalizzante

(Avv. Maria Valeria INTINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

CONTRATTO DI RICERCA

TRA

Edgelab s.r.l., con sede legale in Via degli Altiforni, 3, 57037 Portoferraio (LI), Partita IVA/Codice Fiscale 01668200494, rappresentata da Michele Cocco, nato a Foggia (FG) il 13/10/1962, residente a Marciana Marina (LI), in qualità di Procuratore Delegato, (di seguito "**Edgelab**" oppure "**Committente**")

E

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con sede legale in Via di Vigna Murata 605, 00143 ROMA (Partita IVA e Codice fiscale 06838821004) rappresentato dal Prof. Carlo DOGLIONI in qualità di Presidente e legale rappresentate dell'ente (di seguito denominato "**INGV**" oppure "**Fornitore**")

e indicate collettivamente come le "**Parti**"

PREMESSO CHE

- Edgelab é una società che si occupa di innovazione tecnologica applicata al mare
- Edgelab ha ricevuto ed accettato in data un ordine di acquisto dalla società di diritto indiano Larsen & Toubro Limited con sede in India, Mumbai che prevede la fornitura entro il 31/12/2018 di un primo esemplare di veicolo autonomo sottomarino per finalità di tipo idrografico (di seguito, rispettivamente il "Contratto Principale", inclusi gli allegati, il "Richiedente" e l'"AUV").
- L'AUV dovrà integrare apparati scientifici per la mappatura del fondale sottomarino che richiedono alta qualificazione scientifica per l'integrazione degli stessi nel veicolo autonomo.
- l'INGV, così come previsto dal proprio Statuto, in particolare all'art. 2 comma 2 lettere f) e g), promuove le attività di ricerca nelle materie di propria competenza, anche attraverso la collaborazione con Enti, Fondazioni Società, Università nazionali ed internazionali sulla base di apposite convenzioni/accordi su programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo delle conoscenze nelle materie di competenza.
- le capacità tecnico/scientifiche del personale ricercatore e tecnologo dell'INGV sono in grado di soddisfare le necessità richieste da Edgelab per finalità relative all'integrazione di apparati scientifici a bordo di sistemi Autonomi AUV.
- INGV si è dichiarato disponibile al compimento delle prestazioni di seguito meglio indicate con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio.
- Nell'ambito delle discussioni preliminari di cui alle presenti premesse punto 1 sono state e verranno in futuro messi a disposizione di ciascuna delle Parti e dei rispettivi responsabili, funzionari e consulenti, informazioni che riguardano ciascuna delle Parti e soggetti ad esse riconducibili, informazioni che per il loro contenuto strategico debbono essere mantenute riservate.

Tanto premesso e ritenuto parte integrante del presente contratto

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto

Con il presente contratto Edgelab chiede a INGV, che accetta, l'esecuzione delle prestazioni di cui in allegato A.

INGV dichiara di conoscere il contenuto degli Allegati tecnici al Contratto Principale e le relative specifiche tecniche richieste dal da Edgelab per l'AUV ed i suoi componenti tecnologici (vedi Allegato B-SPECIFICHE TECNICHE ed Allegato C-METODOLOGIE DI TEST, in lingua inglese)

Art 2 Tempi di esecuzione

Si conviene che i seguenti tempi di esecuzione delle singole prestazioni componenti l'Opera siano in accordo con quanto previsto in Allegato D-PIANO DI SVILUPPO E METODOLOGIE DI REVISIONE (in Inglese). Le prestazioni richieste a INGV sono organizzate in due fasi distinte secondo il seguente schema temporale:

-FASE 1: integrazione payloads e test preliminari.

La fase 1 riguarderà l'attività scientifica di integrazione degli apparati scientifici sul sistema AUV:

- supporto all' integrazione di payloads e sensori di navigazione; test e prove di acquisizione; produzione di documentazione e rapporti (conclusione entro il 30/06/2018).

-FASE 2 (Opzionale) - test in acque profonde.

La fase 2 riguarderà una attività di supporto a test in acque profonde, verifica funzionamento apparati e *quality check* dei dati acquisiti.

Essa è da considerarsi opzionale in quanto successiva al positivo collaudo dell' AUV da parte del richiedente. Edgelab chiederà a- INGV l'attività della FASE 2 con esplicita richiesta mediante ordine di lavoro dove indicherà modi e tempi di realizzazione.

INGV, si dichiara consapevole che il rispetto dei tempi suindicati per l'esecuzione delle attività, è essenziale ai fini della diligente esecuzione del presente contratto e più in generale per consentire a Edgelab di rispettare i tempi indicati per il completamento dell'AUV.

Eventuali proroghe saranno valide solo se espressamente autorizzate da Edgelab.

Art. 3 Contributo e modalità di pagamento

Il contributo è stabilito in euro 40.000,00, suddiviso in due tranches:

a. per la fase 1, il 50 % del predetto importo (20.000,00 Euro) suddiviso in 10.000 euro alla sottoscrizione del contratto e 10.000 alla conclusione della fase 1 prevista per il 30/06/2018;

b. per la fase 2, il restante 50 % (20.000,00 Euro), a titolo di saldo, alla conclusione del contratto, prevista

per il 30.12.2018.

Il suddetto importo viene stabilito a corpo e non a misura ed include le materie necessarie, così come la prestazione di manodopera, nulla escluso.

Il prezzo non è soggetto a modifiche, neppure in caso di aumento dei prezzi delle materie e/o della manodopera e/o di varianti delle singole prestazioni che si rendessero necessarie per la diligente esecuzione dell'una e/o delle altre o per l'adeguamento dei requisiti tecnici dell'AUV.

Art. 4 Diligenza del Fornitore e referenti

INGV si impegna ad eseguire le attività indicate nell'allegato A con diligenza, professionalità, competenza e con la massima efficienza, nel rispetto di ogni previsione del presente contratto, della normativa primaria e secondaria che disciplina il settore e dei requisiti tecnici indicati negli allegati B e C

INGV ed EDGELAB designano i seguenti referenti per la gestione delle relazioni e comunicazioni derivanti dal presente contratto:

- per INGV il referente sarà: Dr. Luca Cocchi, tel. 0187794408; email luca.cocchi@ingv.it;
- per Edgelab il referente del contratto sarà: Dr. Michele Cocco, tel. 0187 1822943, email michele.cocco@edgelab.eu.

Art. 5 Riservatezza

Le Parti s'impegnano a mantenere riservatezza relativamente ai contatti in corso, all'esistenza stessa di una trattativa ed in generale relativamente alle relative Società e dalle rispettive attività attuali e future.

Le Parti si obbligano a mantenere riservata qualsiasi informazione o documentazione proveniente dall'altra Parte (considerate tali anche tutte le informazioni e/o documenti) o altri soggetti ad essa riferibili), pervenuta in via scritta o verbale, in relazione alla possibile sottoscrizione di un accordo, e a non divulgare od utilizzare, anche se tale accordo non dovesse aver seguito, per qualsivoglia ragione, a profitto proprio o altrui, alcun progetto, informazione, dato, conoscenza in genere, notizia di natura tecnica, economica, commerciale, amministrativa, nonché qualsivoglia segreto tecnologico, commerciale o aziendale conosciuto e utilizzato in virtù, a seguito o in occasione del presente accordo, le informazioni concernenti le prestazioni di beni o servizi resi dall'altra parte, i prodotti, ogni altra documentazione amministrativa, contabile o statistica, nonché tutte le notizie attinenti l'impresa o all'attività dell'altra parte e/o alla sua rete di clientela attuale o potenziale, da qui in appresso indicate come "Informazioni Riservate", di cui le Parti siano venute a conoscenza a seguito della sottoscrizione del presente documento.

Le Parti si impegnano, inoltre, a:

- a) custodire la documentazione concernente le informazioni riservate, eventualmente consegnate dall'altra parte, con la massima cura e riservatezza ed a restituire o distruggere tale documentazione (senza trattenerne copia) su semplice richiesta dell'altra parte;
- b) non riprodurre o copiare alcunché di quanto consegnatole dall'altra parte se non nei limiti di quanto necessario ai fini della trattativa e a non trasmettere o rivelarne il contenuto a terzi;
- c) usare le informazioni riservate esclusivamente ai fini di valutare la possibilità di sottoscrivere un accordo, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente accordo, impegnandosi ad adottare tutte le misure necessarie per non pregiudicare la riservatezza delle informazioni Riservate;
- d) imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente documento (anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 C.C.) a tutti i propri dipendenti e/o collaboratori (occasionalmente o continuativi), professionisti e/o terzi cui le informazioni Riservate siano state trasmesse ai fini delle trattative e delle attività del presente accordo in questione;

Resta convenuto che l'obbligo di riservatezza non opera nel caso in cui le informazioni riservate siano già di dominio pubblico, ovvero lo diventino senza che vi sia stata alcuna violazione del presente accordo, o siano state rivelate in base alla normativa vigente, od in base a regolamenti emanati da autorità competenti, ovvero debbano essere rivelate nel corso di un procedimento arbitrale dinanzi all'autorità giudiziaria, ovvero che vengano dalle Parti, espressamente e per iscritto, escluse dall'obbligo di confidenzialità di cui al presente documento, fatta salvo, per quanto possibile, l'obbligo di preventiva consultazione con l'altra Parte.

Resta inteso che gli obblighi di riservatezza di cui al presente accordo restano validi a partire dalla sua data di sottoscrizione indicata fino ai 60 mesi ad essa successivi.

Art. 6 Verifiche

Fatte salvo le attività incluse e validate a fronte della documentazione relativa alle attività della FASE 1, l'Opera sarà accettata nel suo complesso da Edgelab soltanto al momento del collaudo con esito positivo dell'AUV che dovrà essere eseguito in contraddittorio con il richiedente nei tempi previsti nel Contratto principale.

A tal fine, il Fornitore si rende disponibile a prestare la massima collaborazione per l'esecuzione di verifiche in contraddittorio con Edgelab e/o con il richiedente, nei tempi e luoghi che saranno definiti e ad ottemperare alle direttive che verranno impartite in tali sedi per rimediare a difetti riscontrati o accelerare i tempi di esecuzione dell'Opera.

La partecipazione alle verifiche è da intendersi prestazione inclusa nel presente contratto e nel corrispettivo come innanzi definito.

Art. 7 Trasferimento della tecnologia

Il Fornitore prende atto che il richiedente ha espressamente domandato il trasferimento della tecnologia e dei

diritti di privativa industriale che appartengano ad Edgelab ed ai fornitori di Edgelab a titolo di proprietà o di licenza, conformemente a quanto specificato nell'Allegato E-TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA (in Inglese).

Il Fornitore assume verso Edgelab i medesimi obblighi da questa assunti verso il richiedente che vengono di seguito riassunti in via esemplificativa:

a) la perpetua, irrevocabile, non esclusiva ed ulteriormente trasferibile licenza gratuita di usare i diritti di privativa industriale, inclusi know-how, brevetti e diritti di autore, implicati nella progettazione e nell'impiego dell'AUV e di ogni sua parte in relazione alle finalità condivise del presente contratto e del Contratto principale.

b) i disegni, documenti e quant'altro sia stato elaborato e creato in via originale in sede di esecuzione delle attività vengono trasferiti insieme con l'AUV;

c) il trasferimento tecnologico include altresì la "Proprietà Intellettuale di background", per tale intendendosi quei diritti di proprietà intellettuale che: (i) erano già stati acquisiti, in via originaria o derivata, dal Fornitore prima della sottoscrizione del presente contratto; (ii) erano stati sviluppati o acquistati dal Fornitore dopo la firma del presente contratto; (iii) costituiscono un miglioramento o una derivazione della proprietà intellettuale suindicata.

Il Fornitore garantisce altresì che la tecnologia impiegata per l'esecuzione delle attività non viola diritti di privativa industriale appartenenti a terzi e si obbliga a tenere Edgelab ed il richiedente indenni e manlevati da richieste, azioni o pretese di terzi.

I costi e oneri accessori relativi al trasferimento della tecnologia (ad esempio, ma non limitatamente a, costi vivi di missione, biglietti aerei, vitto, alloggio) non rientrano nel seguente contratto, ma saranno valutati caso per caso dalle parti e comunque saranno a carico di Edgelab che provvederà il pagamento degli stessi a fronte della relativa documentazione.

Art.8 Recesso, sospensione e durata del contratto

Edgelab potrà recedere dal presente contratto o richiederne la sospensione anche parziale.

Il recesso di Edgelab comporterà il pagamento delle sole prestazioni eseguite ed accettate a seguito di verifica in contraddittorio.

Il recesso o la sospensione avranno effetto dalla data di ricevimento di comunicazione scritta da parte di una delle due parti.

INGV potrà recedere dal presente contratto ove non dovesse ricevere da parte di Edgelab i pagamenti alle singole scadenze, come pattuite al predetto art. 3 del presente contratto, ovvero potrà richiedere una sospensione del contratto stesso per ottemperare ad attività di emergenza sismica vulcanica, ambientale e/o qualsivoglia attività quale è richiesto l'intervento del personale INGV per fini di Pubblico Interesse. Sulla base di queste priorità INGV potrà richiedere una sospensione del contratto (considerando i tempi di esecuzione di cui all'Art. 2) senza oneri aggiuntivi e inadempienza dei termini contrattuali.

Il contratto ha durata 18 mesi dalla data di sottoscrizione.

Art. 9 Controversie

Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro previsto per legge.

Art. 10 Registrazione

Il presente contratto viene redatto in duplice originale e verrà sottoposto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi delle disposizioni vigenti. Le spese di registrazione saranno a carico del richiedente.

Art. 11 Rinvio ad altre norme ed allegati

Per quanto non specificato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia di appalti.

Si allega, a far parte integrante del presente, i seguenti allegati:

Allegato A - Opera

Allegato B - Specifiche tecniche

Allegato C - Metodologie di Test

Allegato D - Piano di sviluppo e Metodologie di revisione

Allegato E - Trasferimento di Tecnologia

Luogo, Data

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

CARLO DOGLIONI

Presidente

(firma e timbro)

Edgelab S.r.l.

MICHELE COCCO

Procuratore Delegato

(firma e timbro)

EDGE LAB

